

## INDICAZIONI OPERATIVE

### OMAGGI NATALIZI – Promemoria del trattamento fiscale

Il regime fiscale degli omaggi va esaminato per ogni singolo tributo. Ai fini **I.V.A.** occorre distinguere tra:

**A) Beni Non Prodotti né Commercializzati dall'Impresa:** dal 1° gennaio 2001 **I'IVA addebitata sugli acquisti di omaggi è:**

- a) **detraibile:** se il valore unitario o il costo del bene è inferiore o uguale a Lit. 50.000 (Euro 25,82);
- b) **indetraibile:** se il valore unitario o il costo del bene è superiore a Lit. 50.000 (Euro 25,82).

La successiva cessione gratuita dei beni costituisce, in entrambi i casi, operazione 'esclusa' da IVA.

L'iva relativa agli acquisti di beni ad Iva oggettivamente non detraibile (es. prodotti alimentari e bevande) è comunque indetraibile, a prescindere dal valore unitario dei beni.

**B) Beni Prodotti o Commercializzati dall'Impresa:** il contribuente **preleva** i beni da destinare ad omaggio dal proprio magazzino; al momento dell'acquisto le relative spese sono state contabilizzate tra gli acquisti di beni per la rivendita con rivalsa di IVA. In tale ipotesi, l'impresa assoggetterà le relative cessioni ad IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972.

Un caso particolare è costituito dalle **Cessioni di Omaggi all'Estero.** Al riguardo occorre distinguere tra:

- a) **Omaggi inviati in Paesi dell'Unione Europea:** non costituiscono operazioni intracomunitarie e trova applicazione la normativa interna sopra riepilogata;
- b) **Omaggi inviati in Paesi Extra-UE:** le cessioni gratuite sono cessioni all'esportazione ex art. 8 del DPR n. 633/72. Occorre provare l'uscita dal territorio comunitario, con le regole delle esportazioni.

Ai fini delle **Imposte sui redditi**, occorre distinguere tra:

a) **Omaggi ai dipendenti:** le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a **Lit. 500.000, non concorrono** a formare il reddito del dipendente (art. 48, co. 2, lett. b) Tuir). Pertanto, nel limite di Lit. 500.000 annuali (IVA inclusa, perché indetraibile: *R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305*), gli omaggi alla generalità dei dipendenti, sono deducibili integralmente dall'impresa, quali spese di lavoro dipendente.

Ai fini IRAP, tali spese sono interamente deducibili (voce B14 del Conto Economico - Oneri diversi di gestione);

b) **Omaggi ai clienti:** a tal fine occorre ulteriormente distinguere tra:

- **omaggi di costo unitario inferiore a Lit. 50.000** (al netto della relativa IVA): spesa interamente deducibile dal reddito di esercizio 2001 (art. 74, co. 2, Tuir). Sono deducibili anche più omaggi effettuati nei confronti dello stesso cliente purché il loro valore unitario sia inferiore a Lit. 50.000;
- **omaggi di costo unitario superiore a Lit. 50.000:** risultano deducibili solo parzialmente, nella misura complessiva di **un terzo**, ripartita in quote costanti **in cinque esercizi.**

Per quanto riguarda la **'consegna'** dei beni in parola, al fine di preconstituirsì la prova circa la destinazione dei beni a finalità **'non estranee'** all'esercizio dell'impresa, il contribuente può emettere il **documento di trasporto** (DDT) recante la causale **'cessione gratuita'**, oppure dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati conservando l'**elenco** dei destinatari.

**A nostro avviso**, per i beni di importo non rilevante (penne, agende, panettoni, bottiglie, calendari, gadgets, etc.) **non è necessario** (in alcuni casi materialmente impossibile) emettere DDT o compilare l'elenco dei beneficiari: la destinazione dei beni a fini di rappresentanza può essere presunta tenuto conto congiuntamente del valore unitario, tipologia dei beni, periodo temporale in cui è avvenuto l'omaggio.

In ipotesi, l'omaggio natalizio, sia costituito da una **'confezione'** composta da beni diversi, per l'individuazione del costo unitario dei beni, occorre fare riferimento all'omaggio nel suo complesso.

(Piergiorgio Ripa – [piergiorgio@studioripa.it](mailto:piergiorgio@studioripa.it))